



Città di Siracusa

SETTORE PROTEZIONE CIVILE

CODICE FISCALE 80001010893–PARTITA I.V.A. 00192600898

ORDINANZA SINDACALE

N. 6 del 24/04/2024

OGGETTO: Prevenzione e lotta attiva agli incendi. Obblighi e divieti per l'anno 2024.

IL DIRIGENTE
SETTORE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

IL DIRIGENTE
del Settore Protezione Civile

PREMESSO che:

- in Sicilia il fenomeno degli incendi boschivi assume notevole rilevanza: tra le condizioni che favoriscono l'innescò e la propagazione vanno sicuramente annoverate come principali:

- le condizioni meteorologiche tipiche ovvero le elevate temperature estive, molto spesso associate a forti venti dai quadranti meridionali - scirocco e libeccio - che provocano un notevole abbassamento del grado di umidità della vegetazione, da qui la necessità di un rafforzamento della resilienza climatica e quindi una gestione efficace dei rischi climatici,

- l'eccessiva antropizzazione in alcune parti del territorio,

- l'abbandono e l'incuria delle aree agricole, lo stato di cura e di pulizia delle aree insistenti od in prossimità di impianti e linee di trasmissione energetica, telefonica, idrica, strade pubbliche, ferrovie,

- le cause antropiche, quali le attività criminali che ciclicamente innescano incendi e costituiscono il fattore più pericoloso, nonché i comportamenti sconsiderati quali accensione di fuochi su sterpaglie e pascoli secchi, abbruciamento di rifiuti, etc.,

ne deriva un conseguente pregiudizio grave per l'incolumità delle persone e dei beni, oltre ad incidere sul decoro della città e costituire nocumento igienico -sanitario;

VISTI il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi boschivi (AIB), approvato con **deliberazione n. 302 del 13 luglio 2023** della Giunta Regionale di apprezzamento del *“Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di vegetazione (Piano AIB). Triennio 2023/2025”* ed il **D.P. Reg. n. 560 del 2 agosto 2023** che approva, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come modificata dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 il *“Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di vegetazione (Piano AIB) Triennio 2023/2025”*, predisposto dal *Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente*” oggi vigenti;

ATTESO che il **D.A. n. 114/Gab. del 15.03.2024** ha fissato la data di apertura e chiusura della stagione antincendio boschivo per l'anno 2024 rispettivamente **al 15.05.2024** ed al 31.10.2024 (ex art. 15, comma 1 L.r. 1/2024);

TENUTO CONTO che i Comuni sono tenuti ad attuare le attività di previsione e di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle Regioni (Piano AIB 2023/2025 vigente);

RITENUTA la necessità, per le suesposte motivazioni, di adottare misure prescrittive, per finalità di protezione civile, ai sensi dell'art. 50, comma 5 e dell'art. 54, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 12 D. Lgs. n. 1/2018 ovvero misure atte a prevenire l'insorgere ed il diffondersi di incendi e ad evitare o comunque attenuare la recrudescenza del fenomeno all'interno del territorio comunale, vietando tutte quelle azioni che possono originare situazioni di pericolo mediato o immediato di incendi e situazioni di danno igienico-sanitario ed ambientale al fine di tutelare la salute, la sicurezza e l'incolumità delle persone e dei beni, mediante Ordinanza Sindacale;

CONSIDERATO altresì che l'Ordinanza Sindacale avrà valore, oltre al periodo di massimo rischio incendi (**dal 15 maggio al 31 ottobre 2024**), anche **nei periodi di allerta** per ridurre al massimo il rischio di innesco e propagazione degli incendi, in particolare quelli di interfaccia urbana e rurale, come pure negli altri periodi dell'anno solare anche al fine della sicurezza, dell'igiene e della sanità pubblica e del decoro urbano, in caso di grave incuria o degrado del territorio, richiamando la cittadinanza all'adozione di comportamenti atti a prevenire situazioni di potenziale pericolo di innesco degli incendi;

RITENUTO quindi senza indugio, adottare le necessarie misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia,

- **che** la presente Ordinanza integra e precisa obblighi e divieti già presenti a livello di ordinamento statale, regionale e regolamentare comunale;

VISTI E RICHIAMATI:

- la L. R. n. **16, del 06.04.1996 e ss.mm.ii.**, in particolare come successivamente modificata dalla L. R. n. 14, del 14.04.2006, avente ad oggetto *“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 di riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione. Istituzione dell'Agenzia della Regione Siciliana per le erogazioni in agricoltura – A.R.S.E.A.”*;

- la **Legge n. 353, del 21.11.2000**, recante la *“Legge quadro in materia di incendi boschivi”* e ss.mm.ii;

- il Titolo III del **D.Lgs. n. 139, del 08.03.2006**, e ss.mm.ii. in materia di Prevenzione Incendi;

- l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007, del 28.08.2007;

- la L. **116 dell'11.08.2014**;

- la L. 8 novembre 2021, n. 155, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 settembre 2021, n. 120 recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure di protezione civile;

- la Direttiva P.C.M. del 10.01.2020;
- il Decreto del Dirigente generale del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana n. 1577 del 20 luglio 2022 di approvazione delle *“Linee guida per la pianificazione, programmazione e organizzazione delle attività di lotta attiva agli incendi boschivi e di vegetazione – Triennio 2022-2024”*;
- la **deliberazione n. 302, del 13 luglio 2023**, della Giunta Regionale di apprezzamento del *“Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di vegetazione (Piano AIB). Triennio 2023/2025”*, che costituisce revisione ed aggiornamento 2023-2025 del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – Rev. Anno 2015, approvato con D. P. Reg. 11 settembre 2015 e successivi aggiornamenti del 2017 e del 2020;
- il **D. P. Reg. n. 560, del 2 agosto 2023**, che approva, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come modificata dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 il *“Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di vegetazione (Piano AIB) Triennio 2023/2025”*, predisposto dal Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- l'**articolo 15**, commi 1, 2 e 5 della L.r. 16 gennaio 2024, n. 1 *“Legge di stabilità regionale 2024-2026”*, in particolare il comma 1 dispone che *“Entro il termine del 15 marzo di ogni anno, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, su proposta del Dirigente generale del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, d'intesa con il Dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione civile, sono stabilite le date di apertura e chiusura della stagione antincendio.”*;
- il **D.A. n. 114/Gab. del 15.03.2024** che fissa la data di apertura e chiusura della stagione antincendio boschivo per l'anno 2024 **al 15.05.2024** ed al 31.10.2024 (ex art. 15, comma 1 L.r. 1/2024);
- il **D.A. n. 26/GAB del 02/4/2024** avente ad oggetto: *“Disposizioni attuative dell'articolo 15, commi 5, 6 e 7 della legge regionale 16 gennaio 2024, n.1”*;
- la **Circolare n. 34283 del 10.04.2024** dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e territoriale avente ad oggetto: *“Legge 16 gennaio 2024 n. 1 recante Legge di stabilità regionale 2024-2026. Art. 15: Rafforzamento delle misure antincendio”*;
- il **D. Lgs. 152 del 03.04.2006** e ss.mm.ii. recante *“Norme in materia ambientale”* ed in particolare l' art. 182, comma 6-bis, l'art. 183, co.1 lett. Bter n. 5 in combinato disposto con art. 184, co. 2, l'art. 184, comma 3, lett. a), l'art. 185, comma 1, l'art. 192, l' art. 255, l'art. 256 e l'art 256 bis;
- il **D.A. Territorio ed Ambiente n. 234/Gab del 30.09.2014** di recepimento di quanto previsto dall'art. 14, co. 8 L. n. 116/2014 di conversione del D.L. n. 91/2014;
- il **D.P. Regione Sicilia n. 297 del 04.06.2008** - Fuochi controllati in agricoltura - art.40 commi 1 e 2 L.r. n. 16/1996 , come integrata e modificata dalla L.r. n. 14/2006;
- la nota del Comando Corpo Forestale della Regione Siciliana – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa prot. n. 0032593 del 21.03.2024 avente ad oggetto: *“Incendi boschivi, di vegetazione e di interfaccia urbano/forestale. Misure di prevenzione e protezione”*.
- la nota RFI -Rete Ferroviaria italiana -Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane nota prtot. n.UA 8/04/2024 avente ad oggetto: *“Attività di prevenzione incendi nella stagione estiva 2024”*;
- il **Regolamento Comunale in materia di fuochi controllati in agricoltura**, approvato con deliberazione n. 3 del Consiglio Comunale del 18.01.2011;

- il **Regolamento per il Verde Pubblico e Privato della Città di Siracusa**;
 - la **L. n. 689 del 24.11.1981** e ss.mm.ii.;
 - il **T.U. della Legge di P. S. n. 773 del 18.06.1931** e ss.mm.ii.;
 - l' **art. 29 CdS** (D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii.);
 - gli **artt. 423, 423 bis, 424, 425, 449, 650 e 652 c.p.**;
 - il **D.Lgs. n. 267/2000** e ss.mm.ii ed in particolare gli articoli che regolano la materia delle ordinanze sindacali contingibili ed urgenti l'art. 50, comma 5 e l'art. 54, co. 4 e ss.mm.ii.;
 - il **D.Lgs. n. 1 del 02.01.2018** e ss.mm.ii. - Codice di Protezione Civile;
 - il **Piano di Protezione Civile Comunale** approvato con delibera n. 6 del Commissario Straordinario del 9 marzo 2020 e successivi aggiornamenti;
 - l'ulteriore normativa europea, nazionale e regionale, anche se qui non citata, e regolatrice la materia;
 - lo Statuto Comunale,
- Per tutto quanto sopra motivatamente esposto, che qui si intende integralmente trascritto,

PROPONE

al Sindaco quale Autorità di Protezione Civile, l'adozione di Ordinanza Sindacale urgente e contingibile, riportante la disciplina di Divieti ed Obblighi di seguito articolata:

“ORDINA

OBBLIGHI E DIVIETI

dal 15 maggio al 31 ottobre 2024

- 1. E' fatto divieto assoluto di accensione dei fuochi di ogni genere;**
- 2. E' fatto divieto, per tutto il periodo dal 15 maggio al 31 ottobre 2024, di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali anche se derivanti da sfalci, potature o ripuliture in loco, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale, rifiuti vegetali sia derivanti da attività svolta da privati che da aziende agricole, così l'eventuale accumulo;**
- 3. E' fatto divieto, in prossimità di boschi e aree protette, terreni agricoli e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali, statali, le sedi autostradali e ferroviarie che costeggiano terreni con cespugli facilmente infiammabili, parchi e pinete urbane, ricadenti all'interno del territorio comunale, di:**
 - a) usare apparecchi a fiamma libera od elettrici che producano faville;
 - b) fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;
 - c) compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo di incendio;
 - d) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, anche in occasione di feste di solennità in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;
 - e) parcheggiare veicoli su aree prossime a presenza di erba e vegetazione secca;

4. E' fatto obbligo - per i proprietari, i conduttori, gli affittuari, i gestori, amministratori di stabili, responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali, responsabili di cantieri edili e stradali ovvero a carico di chiunque che a qualsiasi titolo gode di terreni (non edificati e/o aree a verde anche di natura pertinenziale), in precario stato di manutenzione all'interno del territorio comunale e/o di fondi rustici ed aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze non coltivate, a riposo od abbandonate - **di provvedere ad effettuare le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione incendi**, consistenti negli **interventi di pulizia, di bonifica, di diserbo aree incolte, a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione**, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare fonte di innesco di incendio o pericolo per la salute, sicurezza ed igiene pubblica, **con divieto assoluto, di abbandonare sulle predette aree cumuli di alcun genere.**

Provvedere in particolar modo alla estirpazione di sterpaglie, rovi, cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e di rami che si protendano sui cigli delle strade adibite al pubblico transito, ivi compresi i bordi dei marciapiedi, al diserbo di aree incolte interessanti sempre fronti stradali di pubblico transito, alla rimozione di rifiuti, ivi compresi lo sgombero dei covoni di grano, la rimozione delle stoppie dei cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altro materiale combustibile che possa essere fonte/veicolo anche accidentale di incendio, mantenendo il detto stato e condizione **per tutto il periodo dal 15 maggio al 31 ottobre 2024.**

Particolare attenzione va posta, al fine di prevenire l'insacco di incendi di interfaccia, per le aree a confine con le aree edificate, per il perimetro esterno di 200 metri e di 50 metri all'interno.

La pulizia, la bonifica nonché il trasporto ed il conferimento in discariche autorizzate di tutti i materiali rimossi da tali aree, dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dalla legislazione e dai regolamenti anche comunali vigenti in materia.

5. E' fatto obbligo, in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie e le autostrade, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti e/o linee di trasmissione energetica, telefonica o idrica ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà - per i detentori a qualsiasi titolo, persone fisiche o giuridiche di aree private e/o o pubbliche - **di mantenere in efficienza le fasce di protezione, ovvero a realizzare una fascia parafuoco di protezione di larghezza non inferiore a dieci metri, lungo l'intero perimetro del fondo.**

Tale fascia di protezione, per i proprietari e/o i gestori e/o i conduttori di campeggi, villaggi turistici, agriturismi, alberghi e strutture ricettive, centri residenziali si estende a venti metri.

Tali distanze dovranno essere ragionevolmente aumentate in relazione all'altezza ed alla densità (fitta vegetazione, alberi di alto fusto, presenza di materiale infiammabile) in maniera da non costituire evidente pericolo per le abitazioni.

6. E' fatto obbligo a tutti i detentori a qualsiasi titolo **di terreni coltivati a seminativo, di garantire una fascia di tagliafuoco avente un'ampiezza non inferiore a metri dieci lungo l'intero perimetro del fondo.**

Negli appezzamenti di notevole estensione, durante la semina e per quanto possibile, anche nelle fasi successive, dovranno essere predisposte, a distanza di duecento metri, con direzione ortogonale, delle fasce di rispetto totalmente prive di vegetazione di larghezza pari a dieci metri. In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie prive dei parafuochi sopraccitati;

7. E' fatto obbligo ai concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, di mantenere sempre sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a venti metri;

8. E' fatto obbligo ai proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, durante le trebbiature, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille;

9. E' fatto obbligo ai detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo di lasciare, intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di lunghezza non inferiore a dieci metri;

10. E' fatto obbligo al detentore a qualsiasi titolo delle "aie", di osservare le seguenti norme:

- dovrà distanziare i singoli cumuli di frumento fra loro non meno di sei metri;
- dovrà munire il tubo di scarico dei motori termici di schermo parafaville;
- dovrà porre a distanza non inferiore a metri dieci dalle macchine e dai cumuli di frumento e/o paglia le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate;
- dovrà effettuare a motore spento il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, etc.
- dovrà installare sulle macchine trebbiatrici un estintore a polvere di almeno di litri dieci e per ogni trattore uno di almeno di litri otto;
- dovrà allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia od altro materiale combustibile;
- dovrà applicare, in punti visibili all'aia, cartelli con la dicitura "Vietato fumare e/o innescare

fiamme libere"

11. E' fatto espresso divieto a chiunque di accendere fuochi liberi o per bivacco in prossimità di vegetazione suscettibile di rischio di incendio.

12. Gli Enti pubblici proprietari e/o responsabili di aree, strade e ferrovie hanno l'onere di farsi carico di pulire le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di propria pertinenza. Sono tenuti altresì al mantenimento della pulizia ai sensi dell'art. 42 della L. R. 16/96 e ss.mm.ii;

La manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi devono essere limitati alla asportazione di piante secche, rovi od altro materiale infiammabile. Devono in ogni caso essere conservati gli alberi di qualsiasi specie, purché vitali, nonché gli arbusti aventi funzione produttiva od ornamentale ovvero di protezione e difesa del suolo;

per tutto l'arco dell'anno

13. E' fatto divieto a chiunque, di gettare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso o incandescente.

14. E' fatto obbligo a chiunque abbia l'effettiva disponibilità di terreno di tenerlo in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro, con particolare riguardo alle sterpaglie ed alle condizioni igieniche del luogo.

Avverte

Nel caso di aree intestate a più proprietari gli obblighi di cui alla presente Ordinanza fanno carico a ciascuno di essi, in quanto incombono su ciascuno obblighi di vigilanza e di prevenzione e pertanto i titolari potranno provvedervi collettivamente, tanto individualmente quanto rappresentativamente per conto di tutti i comproprietari.

Gli obblighi incombono altresì sui soggetti, non proprietari del bene, che hanno obblighi, per fonte legale o convenzionale, di custodia e di vigilanza sul bene.

Obblighi di comunicazione

I soggetti tenuti agli adempimenti di cui alla presente Ordinanza Sindacale e che abbiamo provveduto a quanto in obbligo, entro il termine massimo indicato, ovvero entro il 15 maggio 2024, sono tenuti a darne formale comunicazione indirizzandola alla Polizia Ambientale del Comune di Siracusa ai seguenti indirizzi:

- poliziaambientale@comune.siracusa.it;

- segreteriaacomandopm@comune.siracusa.legalmail.it

entro e non oltre giorni sette successivi a tale termine (22 maggio 2024).

Disciplina sanzionatoria

Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, fermo restando comunque l'obbligo della pulizia/bonifica delle aree interessate, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili e/o immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi degli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 449, 650 e 652 c.p. nonché saranno soggetti ai divieti, alle prescrizioni e alle sanzioni previsti dall'art. 10 L. n. 353/2000 e ss.mm.ii. come richiamata dall'art. 37 L.r. n. 16/96 nel testo modificato dall'art. 38 della L.r. n. 14/2006, nonché alla applicazione delle sanzioni amministrative di seguito riportate.

In particolare **tutte le azioni e gli inadempimenti agli obblighi che possono determinare anche solo parzialmente l'innescio di incendio** nelle aree e **nei periodi a rischio di incendio** boschivo nonché di incendi **in zone di interfaccia urbano -rurale**, sono punite ai sensi dell'art. 10, comma 6 L. n. 353/2000 e ss.mm.ii. con il pagamento di una sanzione amministrativa non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'art. 7, comma 3 e comma 6 della legge citata (L. n. 353/2000).

La mancata asportazione dei residui vegetali o l'abbandono di rifiuti nelle predette aree determinerà, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui agli artt. 255 e 256 del decreto medesimo. Così il mancato diserbo di aree incolte in genere comporterà l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 255 del T.U.A. (d. lgs. n. 152/06) così come previsto all'art. 13, lett. d) del Regolamento Comunale in materia di fuochi controllati in agricoltura.

In caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio delle strade adibite a pubblico transito, ivi compresi i bordi del marciapiede ed il mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 173,00 a euro 695 (aggiornamento D.M. 27.12.2018), ai sensi dell'art. 29 dl d.lgs. n. 285/1992 (CdS) e ss.mm.ii. e dell' art. 13, lett. c) Regolamento Comunale in materia di fuochi controllati in agricoltura.

In caso di violazione delle disposizioni di cui al *"Regolamento Comunale in materia di fuochi controllati in agricoltura"*, approvato con Delibera C. C. n. 3, del 18.01.2011, ai sensi del comma 3, art. 40 Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16 e ss.mm.ii.-*"Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione"*, ai trasgressori sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare variabile da Euro 51,00 a Euro 258,00, per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato. La sanzione è irrogata con provvedimento del Sindaco, secondo le modalità previste dalla Legge n. 689 del 24.11.1981.

L'abbruciamento dei residui vegetali agricoli e forestali, anche se derivanti da sfalci, potature o ripuliture in loco rifiuti vegetali (ex art. 182, comma 6 bis – 185, commi 1, lett. f) d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., è pratica assolutamente vietata nei periodi di massimo rischio d'incendi boschivi e di incendi **in zone di interfaccia urbano -rurale**, **integra un'attività di illecita gestione di rifiuti ed è applicabile il regime sanzionatorio ex art. 256, comma 1, T.U.A.**

Qualora invece si tratti di combustione di rifiuti urbani originatisi dalla manutenzione del verde pubblico, abbandonati o depositati in maniera incontrollata, trova applicazione l'art. 256-bis, comma 6, T.U.A. e le sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 255 T.U.A..

Nel differente caso di combustione di materiale agricolo o forestale naturale, anche proveniente da verde pubblico o privato, sono comminate le sanzioni della contravvenzione di cui all'art. 256, comma 1 e non quelle del delitto di combustione illecita.

Alla previsione di cui all'art. 256 bis T.U.A. soggiacciono tutte le tipologie di rifiuto ad eccezione di quelli «vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali» menzionate dall'art. 184 comma 2 lettera e) del T.U.A., nel qual caso si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 255, richiamato dal comma 6 dell'art. 256 bis del medesimo Testo Unico.

Sono previste a carico del responsabile conseguenze restitutorie quali, in particolare, il ripristino dello stato dei luoghi, il risarcimento del danno ambientale e il pagamento delle spese per la bonifica. Sono inoltre previsti aumenti di pena se il fatto è commesso nell'ambito dell'attività di impresa o comunque di un'attività organizzata (cfr. comma 3), ovvero in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza (cfr. comma 4).

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza per cui non sia già prevista una sanzione da specifiche norme di settore, è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a ad Euro 500,00 come previsto dall'art. 7Bis del d.lgs.vo n. 267/00 e ss.mm.ii., secondo la procedura ed i principi di cui alla L. n.689/1981 e ss.mm.ii..

L'inosservanza alla presente Ordinanza ed al succitato Regolamento Comunale, fermo restando la segnalazione di eventuale altro reato, sarà segnalata alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 c.p..

Responsabilità civile ed esecuzione in danno

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative connesse al mancato rispetto dei divieti e degli obblighi sopra declinati, ricade sugli obbligati menzionati nei capi precedenti la responsabilità civile e penale correlata al concorso delle azioni o omissioni concausative di incendio (ex artt. 423, 423bis e 449 c.p.).

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative, l'inottemperanza a specifico ordine di esecuzione delle attività prescritte da parte del/dei soggetto/i tenuto/i, comporterà l'esecuzione coattiva in danno del/dei trasgressore/i e quindi l'attivazione del procedimento amministrativo di cui all'art. 2 della Circolare n. 34283 del 10.04.2024 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, con riconduzione su questo/i degli interi oneri.

Segnala

Nelle aree percorse dal fuoco vigono i divieti di cui all'art. 10 L. n. 353/2000 e ss.mm.ii. nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui al su citato art. 10 ovvero:

- per 15 anni non è possibile variare la destinazione d'uso diversa da quella preesistente all'incendio e che tale vincolo debba essere espressamente richiamato in tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro tale arco temporale, pena la nullità dell'atto;
- per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;

- per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche;

- per 10 anni è vietato nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco il pascolo e la caccia.

Le citate aree sono censite tramite “*Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco*” (ex art. 10, comma 2 L. n. 353/2010 e ss.mm.ii.) e tutti gli atti relativi sino all’aggiornamento 2018/2022 sono depositati presso il Servizio “*Pianificazione urbanistica, programmazione e progettazione opere pubbliche, valorizzazione del patrimonio immobiliare*” del Comune di Siracusa.

IL DIRIGENTE
avv. Delfina Voria

IL SINDACO

quale Autorità Comunale di Protezione Civile ex art. 6 d.lgs.vo n. 1/2018 (T.U.) e per i poteri allo stesso conferiti ex art. 12, co. 5 lett. a) del T.U. citato,

VISTO l’art. 50 (Competenze del sindaco e del presidente della provincia), comma 5, del d.lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii., che assegna al Sindaco la potestà di adottare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti;

VISTO l’art. 54 (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale), comma 4, del d.lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii., che assegna al Sindaco la potestà di adottare, quale ufficiale del Governo, con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

RITENUTO di doversi determinare di conseguenza;

APPROVA la proposta del Dirigente del Settore Protezione Civile e contestualmente

ORDINA

OBBLIGHI E DIVIETI

dal 15 maggio al 31 ottobre 2024

- 1. E’ fatto divieto assoluto di accensione dei fuochi di ogni genere;**
- 2. E’ fatto divieto, per tutto il periodo dal 15 maggio al 31 ottobre 2024, di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali anche se derivanti da sfalci, potature o ripuliture in loco, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale, rifiuti vegetali sia derivanti da attività svolta da privati che da aziende agricole, così l’eventuale accumulo;**
- 3. E’ fatto divieto, in prossimità di boschi e aree protette, terreni agricoli e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali, statali, le sedi autostradali e ferroviarie che costeggiano terreni con cespugli facilmente infiammabili, parchi e pinete urbane, ricadenti all’interno del territorio comunale, di:**

- a) usare apparecchi a fiamma libera od elettrici che producano faville;
- b) fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;
- c) compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo di incendio;
- d) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, anche in occasione di feste di solennità in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;
- e) parcheggiare veicoli su aree prossime a presenza di erba e vegetazione secca;

4. E' fatto obbligo - per i proprietari, i conduttori, gli affittuari, i gestori, amministratori di stabili, responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali, responsabili di cantieri edili e stradali ovvero a carico di chiunque che a qualsiasi titolo gode di terreni (non edificati e/o aree a verde anche di natura pertinenziale), in precario stato di manutenzione all'interno del territorio comunale e/o di fondi rustici ed aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze non coltivate, a riposo od abbandonate - **di provvedere ad effettuare le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione incendi, consistenti negli interventi di pulizia, di bonifica, di diserbo aree incolte, a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione**, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare fonte di innesco di incendio o pericolo per la salute, sicurezza ed igiene pubblica, **con divieto assoluto, di abbandonare sulle predette aree cumuli di alcun genere.**

Provvedere in particolar modo alla estirpazione di sterpaglie, rovi, cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e di rami che si protendano sui cigli delle strade adibite al pubblico transito, ivi compresi i bordi dei marciapiedi, al diserbo di aree incolte interessanti sempre fronti stradali di pubblico transito, alla rimozione di rifiuti, ivi compresi lo sgombero dei covoni di grano, la rimozione delle stoppie dei cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altro materiale combustibile che possa essere fonte/veicolo anche accidentale di incendio, mantenendo il detto stato e condizione **per tutto il periodo dal 15 maggio al 31 ottobre 2024.**

Particolare attenzione va posta, al fine di prevenire l'innesco di incendi di interfaccia, per le aree a confine con le aree edificate, per il perimetro esterno di 200 metri e di 50 metri all'interno.

La pulizia, la bonifica nonché il trasporto ed il conferimento in discariche autorizzate di tutti i materiali rimossi da tali aree, dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dalla legislazione e dai regolamenti anche comunali vigenti in materia.

5. E' fatto obbligo, in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie e le autostrade, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti e/o linee di trasmissione energetica, telefonica o idrica ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà - per i detentori a qualsiasi titolo, persone fisiche o giuridiche di aree private e/o o pubbliche - **di mantenere in efficienza le fasce di protezione, ovvero a realizzare una fascia parafuoco di protezione di larghezza non inferiore a dieci metri, lungo l'intero perimetro del fondo.**

Tale fascia di protezione, per i proprietari e/o i gestori e/o i conduttori di campeggi, villaggi turistici, agriturismi, alberghi e strutture ricettive, centri residenziali si estende a venti metri.

Tali distanze dovranno essere ragionevolmente aumentate in relazione all'altezza ed alla densità (fitta vegetazione, alberi di alto fusto, presenza di materiale infiammabile) in maniera da non costituire evidente pericolo per le abitazioni.

6. E' fatto obbligo a tutti i detentori a qualsiasi titolo **di terreni coltivati a seminativo, di garantire una fascia di tagliafuoco avente un'ampiezza non inferiore a metri dieci lungo l'intero perimetro del fondo.**

Negli appezzamenti di notevole estensione, durante la semina e per quanto possibile, anche nelle fasi successive, dovranno essere predisposte, a distanza di duecento metri, con direzione ortogonale, delle fasce di

rispetto totalmente prive di vegetazione di larghezza pari a dieci metri. In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie prive dei parafuochi sopraccitati;

7. E' fatto obbligo ai concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, di mantenere sempre sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a venti metri;

8. E' fatto obbligo ai proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, durante le trebbiature, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille;

9. E' fatto obbligo ai detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo di lasciare, intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di lunghezza non inferiore a dieci metri;

10. E' fatto obbligo al detentore a qualsiasi titolo delle "aie", di osservare le seguenti norme:

- dovrà distanziare i singoli cumuli di frumento fra loro non meno di sei metri;
- dovrà munire il tubo di scarico dei motori termici di schermo parafaville;
- dovrà porre a distanza non inferiore a metri dieci dalle macchine e dai cumuli di frumento e/o paglia le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate;
- dovrà effettuare a motore spento il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, etc.
- dovrà installare sulle macchine trebbiatrici un estintore a polvere di almeno di litri dieci e per ogni trattore uno di almeno di litri otto;
- dovrà allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia od altro materiale combustibile;
- dovrà applicare, in punti visibili all'aia, cartelli con la dicitura "Vietato fumare e/o innescare fiamme libere";

11. E' fatto espresso divieto a chiunque di accendere fuochi liberi o per bivacco in prossimità di vegetazione suscettibile di rischio di incendio.

12. Gli Enti pubblici proprietari e/o responsabili di aree, strade e ferrovie hanno l'onere di farsi carico di pulire le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di propria pertinenza. Sono tenuti altresì al mantenimento della pulizia ai sensi dell'art. 42 della L. R. 16/96 e ss.mm.ii;

La manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi devono essere limitati alla asportazione di piante secche, rovi od altro materiale infiammabile. Devono in ogni caso essere conservati gli alberi di qualsiasi specie, purché vitali, nonché gli arbusti aventi funzione produttiva od ornamentale ovvero di protezione e difesa del suolo;

per tutto l'arco dell'anno

13. E' fatto divieto a chiunque, di gettare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso o incandescente.

14. **E' fatto obbligo** a chiunque abbia l'effettiva disponibilità di terreno **di tenerlo in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro**, con particolare riguardo alle sterpaglie ed alle condizioni igieniche del luogo.

Avverte

Nel caso di aree intestate a più proprietari gli obblighi di cui alla presente Ordinanza fanno carico a ciascuno di essi, in quanto incombono su ciascuno obblighi di vigilanza e di prevenzione e pertanto i titolari potranno provvedervi collettivamente, tanto individualmente quanto rappresentativamente per conto di tutti i comproprietari.

Gli obblighi incombono altresì sui soggetti, non proprietari del bene, che hanno obblighi, per fonte legale o convenzionale, di custodia e di vigilanza sul bene.

Obblighi di comunicazione

I soggetti tenuti agli adempimenti di cui alla presente Ordinanza Sindacale e che abbiamo provveduto a quanto in obbligo, entro il termine massimo indicato, ovvero entro il 15 maggio 2024, sono tenuti a darne formale comunicazione indirizzandola alla Polizia Ambientale del Comune di Siracusa ai seguenti indirizzi:

- poliziaambientale@comune.siracusa.it;

- segreteriacomandopm@comune.siracusa.legalmail.it

entro e non oltre giorni sette successivi a tale termine (22 maggio 2024).

Disciplina sanzionatoria

Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, fermo restando comunque l'obbligo della pulizia/bonifica delle aree interessate, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili e/o immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi degli artt. 423, 423bis, 424, 425, 449, 650 e 652 c.p. nonché saranno soggetti ai divieti, alle prescrizioni e alle sanzioni previsti dall'art. 10 L. n. 353/2000 e ss.mm.ii. come richiamata dall'art. 37 L.R. 16/96 nel testo modificato dall'art. 38 della L.R. 14/2006, nonché alla applicazione delle sanzioni amministrative di seguito riportate.

In particolare **tutte le azioni e gli inadempimenti agli obblighi che possono determinare anche solo parzialmente l'innesco di incendio** nelle aree e **nei periodi a rischio di incendio** boschivo nonché di incendi **in zone di interfaccia urbano -rurale**, sono punite al sensi dell'art. 10, comma 6 L. n. 353/2000 e ss.mm.ii. con il pagamento di una sanzione amministrativa non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'art. 7, comma 3 e comma 6 della legge citata (L. n. 353/2000).

La mancata asportazione dei residui vegetali o l'abbandono di rifiuti nelle predette aree determinerà, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui agli artt. 255 e 256 del decreto medesimo. Così il mancato diserbo di aree incolte in genere comporterà l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 255 del T.U.A. (d.lgs. n. 152/06) così come previsto all'art. 13, lett. d) del Regolamento Comunale in materia di fuochi controllati in agricoltura.

In caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio delle strade adibite a pubblico transito, ivi compresi i bordi del marciapiede ed il mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 173,00 a euro 695 (aggiornamento D.M. 27.12.2018), ai sensi dell'art. 29 dl d.lgs.vo n. 285/1992 (CdS) e ss.mm.ii. e dell' art. 13, lett. c) Regolamento Comunale in materia di fuochi controllati in agricoltura.

In caso di violazione delle disposizioni di cui al *“Regolamento Comunale in materia di fuochi controllati in agricoltura”*, approvato con Delibera C. C. n. 3, del 18.01.2011, ai sensi del comma 3, art. 40 Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16 e ss.mm.ii.-*“Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”*, ai trasgressori sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare variabile da Euro 51,00 a Euro 258,00, per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato. La sanzione è irrogata con provvedimento del Sindaco, secondo le modalità previste dalla Legge n. 689 del 24.11.1981.

L'abbruciamento dei residui vegetali agricoli e forestali, anche se derivanti da sfalci, potature o ripuliture in loco rifiuti vegetali (ex art. 182, comma 6 bis – 185, commi 1, lett. f) d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., è pratica assolutamente vietata nei periodi di massimo rischio d'incendi boschivi e di incendi **in zone di interfaccia urbano -rurale, integra un'attività di illecita gestione di rifiuti ed è applicabile il regime sanzionatorio ex art. 256, comma 1, T.U.A.**

Qualora invece si tratti di combustione di rifiuti urbani originatisi dalla manutenzione del verde pubblico, abbandonati o depositati in maniera incontrollata, trova applicazione l'art. 256-bis, comma 6, T.U.A. e le sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 255 T.U.A..

Nel differente caso di combustione di materiale agricolo o forestale naturale, anche proveniente da verde pubblico o privato, sono comminate le sanzioni della contravvenzione di cui all'art. 256, comma 1 e non quelle del delitto di combustione illecita.

Alla previsione di cui all'art. 256 bis T.U.A. soggiacciono tutte le tipologie di rifiuto ad eccezione di quelli «vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali» menzionate dall'art. 184 comma 2 lettera e) del T.U.A., nel qual caso si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 255, richiamato dal comma 6 dell'art. 256 bis del medesimo Testo Unico.

Sono previste a carico del responsabile conseguenze restitutorie quali, in particolare, il ripristino dello stato dei luoghi, il risarcimento del danno ambientale e il pagamento delle spese per la bonifica. Sono inoltre previsti aumenti di pena se il fatto è commesso nell'ambito dell'attività di impresa o comunque di un'attività organizzata (cfr. comma 3), ovvero in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza (cfr. comma 4).

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza per cui non sia già prevista una sanzione da specifiche norme di settore, è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a ad Euro 500,00 come previsto dall'art. 7 bis del d.lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii., secondo la procedura ed i principi di cui alla L. n.689/1981 e ss.mm.ii..

L'inosservanza alla presente Ordinanza ed al succitato Regolamento Comunale, fermo restando la segnalazione di eventuale altro reato, sarà segnalata alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 c.p..

Responsabilità civile ed esecuzione in danno

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative connesse al mancato rispetto dei divieti e degli obblighi sopra declinati, ricade sugli obbligati menzionati nei capi precedenti la responsabilità civile e penale correlata al concorso delle azioni o omissioni concausative di incendio (ex artt. 423, 423bis e 449 c.p.).

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative, l'inottemperanza a specifico ordine di esecuzione delle attività prescritte da parte del/dei soggetto/i tenuto/i, comporterà l'esecuzione coattiva in danno del/dei trasgressore/i e quindi l'attivazione del procedimento amministrativo di cui all'art. 2 della Circolare n. 34283

del 10.04.2024 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, con riconduzione su questo/i degli interi oneri.

Segnala

Nelle aree percorse dal fuoco vigono i divieti di cui all'art. 10 L. n. 353/2000 e ss.mm.ii. nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui al su citato art. 10 ovvero:

- per 15 anni non è possibile variare la destinazione d'uso diversa da quella preesistente all'incendio e che tale vincolo debba essere espressamente richiamato in tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro tale arco temporale, pena la nullità dell'atto;
- per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;
- per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche;
- per 10 anni è vietato nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco il pascolo e la caccia.

Le citate aree sono censite tramite “*Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco*” (ex art. 10, comma 2 L. n. 353/2010 e ss.mm.ii.) e tutti gli atti relativi sino all'aggiornamento 2018/2022 sono depositati presso il Servizio “*Pianificazione urbanistica, programmazione e progettazione opere pubbliche, valorizzazione del patrimonio immobiliare*” del Comune di Siracusa.

AVVERTE

- che su ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
- che chiunque avvisti un incendio che interessi o che minacci l'incolumità pubblica o privata è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni, fornendo le indicazioni necessarie per la sua individuazione:

VIGILI DEL FUOCO 115

CORPO FORESTALE 1515

NUMERO UNICO EMERGENZE (N.U.E.) 112

SALA OPERATIVA DELLA PROTEZIONE CIVILE (SORIS) 800 40 40 40

POLIZIA MUNICIPALE TEL. 0931 462644 – 800 63 23 28

PROTEZIONE CIVILE COMUNALE 0931 449211 – 800 18 75 00

SOCCORSO STRADALE ACI 803116

EMERGENZA SANITARIA 118

SOCCORSO IN MARE 1530

SERVIZIO EMERGENZA AMBIENTALE 1525;

- a registrarsi ed utilizzare l'APP “*Anch'io Segnalo*” predisposta dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile che consente ai cittadini di segnalare situazioni di pericolo da qualsiasi luogo facente parte del territorio della Regione Siciliana direttamente alla Sala Operativa della Protezione Civile (800 40 40 40) - *Anch'io*

Segnalo NON DEVE essere usata per richieste di soccorso urgente e NON SOSTITUISCE la chiamata di emergenza;

INVITA

i cittadini a tenersi informati sul rischio incendi e sui comportamenti da adottare ai fini dell'autoprotezione ed alla consultazione del sito del Dipartimento di Protezione Civile Regionale – sezione previsione e allerta: <https://www.protezionecivilesicilia.it/>;

DISPONE

E' fatto obbligo ai Responsabili delle Direzioni di questo Comune, di seguito meglio generalizzati, ognuno per quanto di competenza, a porre in essere efficacemente e prontamente le procedure e gli atti necessari a prevenire ed evitare i danni e i pericoli correlati all'evento emergenziale da rischio di incendi e da rischio di incendi di interfaccia come esemplificativamente di seguito indicato:

- alla Direzione del Settore Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente e Transizione Energetica è incaricata:

- di provvedere al diserbo dei parchi e giardini comunali e delle aree comunali lungo le vie di comunicazione e di transito, ai fini della prevenzione e lotta attiva agli incendi e a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità;

- di provvedere alle attività di bonifica ambientale delle zone attraversate dal fuoco e di quelle a rischio incendio ed al conseguente smaltimento dei rifiuti;

- di dare esecuzione, in via sostitutiva, agli interventi di cui agli articoli 4,5,6,7,9 della presente Ordinanza nelle aree private nei confronti dei soggetti inadempienti, con riconduzione su questi degli interi oneri, secondo l'iter e la tempistica procedimentale fissata all'articolo 2 della Circolare n. 34283 del 10.04.2024 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale Dello Sviluppo Rurale e Territoriale ed in armonia a quanto previsto dall'ordinamento vigente (L. 241/1990 e ss.mm.ii. in particolare art. 21- ter).

Spetterà sempre alla Direzione del Settore Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente e Transizione Energetica fornire tempestivamente entro e non oltre il **25.05.2024** al Settore Protezione Civile la documentazione necessaria a documentare la richiesta d'intervento al Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale come richiesto dalla Circolare n. 34283 del 10.04.2024 più volte citata in particolare agli articoli 3 e 6, pena l'inammissibilità delle richieste.

In particolare dovrà produrre: le diffide/ordinanze ad adempiere, con i relativi dati identificativi, con esatta individuazione plano-altimetrica dell'area oggetto di intervento, ivi compresi gli stralci di mappa catastale e le relative visure; l'indicazione del tipo di intervento da realizzare in armonia con le finalità della L.R. 1/2024 e le priorità fissate all'art. 5 della citata Circolare, l'analisi sommaria dei costi e dei tempi necessari all'esecuzione dell'intervento e ogni altro documento richiesto.

- alla Direzione del Servizio “Pianificazione Urbanistica, programmazione e progettazione opere pubbliche, valorizzazione del patrimonio immobiliare” è incaricata di provvedere all'aggiornamento annuale del “Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco” ai sensi e per gli effetti art. 10, comma 2 L. 353/2000 e ss.mm.i.;

- alla **Direzione LL.PP./Servizi a rete**: provvedere e/o intimare chi tenuto per obblighi di legge e/o contrattuali, alla messa in sicurezza di tutti gli impianti a rete e delle aree di pertinenza vulnerabili al rischio incendi di interfaccia;

- ai **Responsabili delle su citate Direzioni** sono tenuti inoltre a Relazionare ed aggiornare periodicamente il Sindaco ed il Responsabile del Settore Protezione Civile sulle attività programmate e/o intraprese;

DISPONE

che la **presente Ordinanza è immediatamente esecutiva** ed ha validità **fino al 31 ottobre 2024**, fatte salve sopravvenute disposizioni legislative statali, regionali ed eventuali proroghe dettate da particolari esigenze ascrivibili alla permanenza di siccità o di pericoli di incendio, **fermo restando l'obbligo, anche al di fuori del menzionato periodo, di pulizia, di bonifica, di diserbo, di rimozione dei rifiuti per mitigare i rischi igienico-sanitari ed assicurare il decoro urbano.**

- che il **Comando di Polizia Municipale** è incaricato di eseguire la presente Ordinanza così ogni altro agente o ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

Alle attività di ricognizione sul territorio, ai fini della presente Ordinanza possono concorrere le Adv di Protezione Civile con il coordinamento dell'Ufficio di Protezione Civile.

In particolare spetta alla Polizia Ambientale al quale vanno indirizzate le comunicazioni da parte dei privati di aver provveduto agli adempimenti a cui erano tenuti, **entro il 15.05.2024**, procedere all'accertamento sui luoghi delle eventuali mancate attuazioni degli obblighi sanciti nella presente Ordinanza. Tale formale accertamento costituirà titolo per l'avvio del procedimento da parte del Comune e per esso del Responsabile p.t. del Settore Sviluppo Sostenibile, nei confronti dei soggetti inadempienti (Circolare n.34283 del 10.04.2024 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea- Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale).

DISPONE ALTRESI'

che alla presente Ordinanza sarà data pubblicità mediante la pubblicazione sulla Home page del Sito istituzionale dell'Ente, sulla pagina dedicata alla Protezione Civile Comunale e all'Albo Pretorio *on line* per gg. 15; sarà data ampia diffusione e resa pubblica su tutto il territorio comunale, anche a mezzo degli organi di stampa cui va trasmessa a mezzo Ufficio Stampa comunale;

che la presente ordinanza sia trasmessa a:

- al Comandante della Polizia Municipale del Comune di Siracusa;
- al Direttore Responsabile dell'Ufficio Verde Pubblico e del Settore Ambiente del Comune di Siracusa;
- al Direttore del Settore Territorio del Comune di Siracusa – Servizio Pianificazione urbanistica e decoro urbano quale incaricato per la redazione ed aggiornamento del catasto comunale delle aree percorse dal fuoco (giusta Delibera di Giunta Comunale n. 77/2019);
- Al Direttore LL.PP. Servizi a rete;
- al Direttore Settore Attività Produttive del Comune di Siracusa – Servizio Agricoltura Caccia e Pesca perché provveda all'invio della presente ordinanza alle associazioni di categoria degli agricoltori e degli allevatori, nonché agli Enti con competenza specifica in agricoltura, con l'invito ad esporre il provvedimento presso le rispettive sedi e ad inoltrarlo agli interessati;
- al Direttore settore Protezione Civile;

che la presente sia trasmessa altresì, per le rispettive competenze a:

- alla Prefettura di Siracusa;
- alla Questura di Siracusa;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri di Siracusa;
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siracusa;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- alla Capitaneria di Porto di Siracusa;
- al Commissario Straordinario del libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Siracusa;
- al Dirigente Generale Comando Corpo Forestale - Palermo;
- al Comando Corpo Forestale – Servizio 15 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa;
- all’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Siracusa;
- al Consorzio di Bonifica 10 Siracusa-Lentini;
- alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa,
- al Direttore del Parco Archeologico di Siracusa,
- al Consorzio Area Marina Protetta del Plemmirio
- all’Ente Gestore R.N.O Fiume Ciane e Saline di Siracusa (*Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Siracusa*);
- all’Ente Gestore R.N.I. Grotta Monello (*CUTGANNA*);
- all’Ente Gestore R.N.O. Cavagrande del Cassibile;
- al Dipartimento Regionale Protezione Civile Sicilia S.05 - Rischio antropico e ambientale;
- all’A.N.A.S. - Direzione Regionale per la Sicilia;
- al Consorzio per le autostrade siciliane Messina;
- al R.F.I. Unità territoriale di Catania;
- all’Asp di Siracusa;
- alla Sala Operativa Regionale Integrata Siciliana (SORIS) – Palermo.

RENDE NOTO

che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso,

- **giurisdizionale**, al TAR Sicilia competente per territorio, entro 60 gg. dalla data della sua pubblicazione, nei modi previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- **straordinario al Presidente della Regione Siciliana**, entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana, nei modi previsti dall’art. 4, comma 4, del D. Lgs. n. 854 del 06.05.1948 e dagli artt. 8 e seguenti del D.P.R. n.1199, del 24 novembre 1971.

IL SINDACO
Francesco Italia

Dalla Residenza Comunale, li 24/04/2024

**Il Sindaco
Francesco Italia**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti
degli articoli 20 e 21 del DLgs 7 marzo 2005 n. 82 Codice
dell'Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il
documento e la firma autografa*

*Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del DLgs 7 marzo 2005 n. 82 Codice
dell'Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa dal Dirigente Dott.ssa Delfina Voria del SETTORE
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE*